



**DELIBERAZIONE N 39  
DEL 29/09/2012**

**CODICE ENTE 10160**

**COMUNE DI PALAZZAGO**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

**COPIA**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

*Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - Seduta Pubblica*

### **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici, il giorno **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **09:30** nella sala delle adunanze consiliari posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1 JACOBELLI MICHELE</b>	X	
<b>2 BOSC UMBERTO</b>	X	
<b>3 SCOTTI ANGELA PATRIZIA</b>	X	
<b>4 BOLOGNINI ANDREA</b>	X	
<b>5 LOCATELLI GIOVANNI</b>	X	
<b>6 PANZA ANDREA</b>	X	
<b>7 CAROZZA STEFANIA</b>	X	
<b>8 BONOMI BARBARA</b>	X	
<b>9 ERNANI LOCATELLI ROBERTO</b>	X	
<b>10 BENEDETTI FRANCO</b>	X	
<b>11 ARRIGONI LUCA</b>		X
<b>12 CENTURELLI EMANUELE</b>	X	
<b>13 BONACINA FERRUCCIO</b>	X	
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

E' Assente l'assessore esterno al Consiglio Comunale GIULIANA LOCATELLI

Partecipa il Segretario VINCENZO DE FILIPPIS, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor JACOBELLI MICHELE, Presidente, assume la presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

- Prima della trattazione dell'argomento posto all'O.d.G. si allontana dall'aula il Consigliere Sig. Andrea Bolognini, che porta a 11 il numero dei Consiglieri presenti.

Il Sindaco - Presidente Dott. Michele Jacobelli introduce l'argomento posto all'O.d.G. dando lettura delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" per l'anno 2012;

Uditi i seguenti interventi:

- Consigliere Sig. Emanuele Centurelli, del Gruppo "Il bene in comune", il quale propone di ridurre l'aliquota per la prima casa al due per mille in quanto la tassazione locale a carico dei cittadini appare davvero esorbitante;

- Risponde il Sindaco facendo presente che gli risulta che solo un Comune come Orio al Serio ha potuto ridurre al 2 per mille in quanto hanno introiti da Oriocenter e da Aeroporto.

E comunque prima, a Palazzago, c'era l'ICI al 5 per mille, ora questa Amministrazione l'ha abbassata al 4 per mille.

- Interviene il Consigliere Sig. Franco Benedetti del Gruppo "Il bene in comune" il quale contesta la proposta di determinazione dell'IMU, la quale a suo avviso costituisce il fallimento di questa Amministrazione e tale "colpa" viene posta a carico dei cittadini; tale fallimento è da condividere con la politica economica portata avanti dall'ultimo Governo di centro destra;

- Risponde il Sindaco Dott. Michele Jacobelli facendo presente che la tassazione IMU è stata imposta dal Governo ed è una tassa, riguardante la prima casa, che ritiene profondamente ingiusta perchè tassa 4 volte i risparmi di tutti: la prima volta quando tassano lo stipendio, la seconda quando tassano gli interessi sullo stipendio depositato in banca e con cui la gente si costruisce la prima casa, la terza quando si paga l'IVA sulla costruzione della prima casa e sui materiali, la quarta quando tassano la casa che è il frutto dei risparmi (prima con l'ICI, introdotta da un Governo di centrosinistra e dal suo ministro delle finanze Visco, ministro PD e ora con l'IMU introdotta dal Governo Monti, mai eletto da nessun Italiano, ma appoggiato da PD,UDC,PdL, SeL).

Quando la Lega era al Governo e' stata tolta l'ICI, questo Governo Monti l'ha rimessa.

- Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Sig. Ferruccio Bonacina del Gruppo "Unione Padana Alpina", il quale rimarca che oggi si sancisce l'ultimo atto del tradimento della Lega Nord che ha tenuto, per incapacità e connivenza il "moccio" all' Ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Colpire infatti la casa è una iniziativa che un' Amministrazione leghista non avrebbe assolutamente dovuto fare perchè è in palese e grave contraddizione con tutta la storia politica del partito e con la ragione stessa del suo esistere. L'attuale Amministrazione avrebbe in realtà dovuto calibrare con equità le varie aliquote e non penalizzare ad esempio le famiglie meno abbienti e prevedere la perequazione delle aree edificabili;

- il Sindaco informa che questa tassazione, seppur iniqua, e' stata resa obbligatoria dal Governo Monti, non appoggiato dalla Lega Nord, il quale, prima di introdurre l'IMU, ha obbligato i Comuni a trasferire su un conto centrale a Roma il loro conto di tesoreria.

Per l'IMU sulle attività commerciali medio piccole (tutti i negozi di Palazzago) il Sindaco spiega che era stato valutato di applicare solo la tassazione minima obbligatoria del 7,6 per mille, mentre sulle attività commerciali grandi (ad esempio supermercati) la tassazione dell'8,6 per mille. Tuttavia questa diversità di tassazione all'interno di stesse categorie di commercianti è stata già condannata (in un altro Comune) come discriminante dal Consiglio di Stato e quindi la si è uniformata per tutti all'8,6 per mille.

Continua il Sindaco informando che il Governo centrale ha tolto a Palazzago ben 312.000 euro dei trasferimenti statali che riceveva.

Nel 2009 Palazzago produceva un reddito imponibile (dato dalla somma di tutti i redditi dei Palazzaghesi) di 55 milioni di euro.

A fronte di questo Palazzago riceveva trasferimenti statali per :

940.000 euro nel 2010

908.000 euro nel 2011

596.000 euro nel 2012

E dalla tassazione IMU seconde case e fabbricati diversi dalla prima casa ha preteso che gli si desse il 50%. In sostanza degli 880.000 euro che l'anno scorso Palazzago incassava per l'ICI seconde case dovrà versarne 440.000 a Roma.

Per ovviare a queste minori entrate per 750.000 euro il Sindaco spiega come l'Amministrazione ha agito sul fronte dei tagli e dei risparmi, sul fronte dell'avanzo di bilancio e sul fronte della tassazione.

Ricorda che, per dare l'esempio e prima di cominciare a tagliare agli altri, si è ridotto lo stipendio. Da circa 650 euro netti dopo le tasse e' ora sceso a circa 580 netti. Idem per gli Assessori il cui netto dopo le tasse e' ora di circa 290 euro. Ricorda che con la convenzione per il nuovo Segretario si sono risparmiati circa 55.000 euro.

Conclude il Sindaco ricordando che questa tassazione introdotta dal Governo Monti e' stata voluta, oltre che per tappare le falle degli sprechi negli ultimi 40 anni in tutta Italia, anche per i danni causati dalla riforma del titolo V della Costituzione voluta e votata nel 2001 a fine legislatura dal Governo di centrosinistra.

Quel Governo, nel tentativo di bloccare la Lega e di scimmiettare il federalismo propugnato dalla Lega Nord, ha aumentato i centri di spesa senza aumentarne i controlli. Col risultato che insieme alle spese del Governo centrale ci sono stati 20 nuovi centri di spesa corrispondenti alle Regioni. Tra cui ci sono regioni virtuose come la Lombardia e regioni cicale.

Ricorda inoltre che quando nel 2003 l'allora ministro del Welfare Roberto Maroni propose lo "scalone" (andare in pensione con due anni di ritardo) tutti scioperarono (o meglio: i soliti) mentre ora che in pensione si va con 7 anni di ritardo...nessuno di quelli dice niente.

E adesso paghiamo tutti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni che ha disposto l'istituzione anticipata in via sperimentale, a partire dall'anno 2012, dell'IMU (Imposta Municipale Propria) da applicarsi in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili e alle disposizioni dello stesso articolo 13;

**VISTO** che il comma 13, dell'art. 13 del citato D.L. 06.12.2011, n. 201 ha ribadito, tra l'altro, che «restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo "..... omissis....." del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23» in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**CONSIDERATO** che, per effetto dei predetti richiami, nonché dei commi 2 e 3 dell'art. 13 succitato, risultano applicabili all'IMU (Imposta Municipale Propria) le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamate dalle norme istitutive dell'IMU ordinaria e sperimentale;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote dell'imposta municipale propria possono essere modificate in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abituamente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
**EVIDENZIATO** che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992 (*unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari*);

**DATO ATTO** che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata*);

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**VISTO** il regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Unica (I.M.U.), approvato con propria deliberazione n. 18 del 29.06.2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 10 del regolamento con il quale il Comune di Palazzago assimila all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Palazzago è inserito nell'elenco dei comuni montani e parzialmente montani predisposto dall'I.S.T.A.T. e allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze;
- ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni i terreni agricoli e i fabbricati strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, ricadenti nei comuni di cui al succitato elenco I.S.T.A.T. sono esenti dall'I.M.U.;

**CONSIDERATO**, altresì, che ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, più volte richiamato, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi e pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari non si applica la quota erariale;

**RITENUTO** di dover determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della legge finanziaria 2007, n. 296 del 27.12.2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187

dell'11 agosto 2012, che ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle valutazioni effettuate in ordine al gettito presunto dell'imposta suddetta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, si ritiene di applicare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 individuate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012, approvato con propria deliberazione nr.20 in data 29.06.2012;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n.8 (maggioranza), n.3 contrari (minoranza consiliare), espressi per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE**, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, meglio individuate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2. DI INCARICARE** il responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;
- 3. DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n.8 (maggioranza), n.3 contrari (minoranza consiliare), espressi per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del Comma 4, dell'art.134 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

-----ooOoo-----



**ALLEGATO A**

**COMUNE DI PALAZZAGO (BG)**  
**ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2012**

IMMOBILI	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	ALIQUOTA APPLICATA
Abitazione principale e relative pertinenze (fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria)	€ 200,00 oltre a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni	0,40%
Unità immobiliare di cui siano proprietari o usufruttuari anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non sia data in locazione	€ 200,00 oltre a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni	0,40%
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	€ 200,00 oltre a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni	0,40%
Altre pertinenze dell'abitazione principale oltre il numero legale	===	0,86%
Altri fabbricati	===	0,86%
Aree Fabbricabili	==	0,9%
Terreni agricoli	===	ESENTE
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	===	ESENTE

**Parere di regolarità tecnico-procedurale**

Il sottoscritto DR. VINCENZO DE FILIPPIS, Il Responsabile del Settore 4, ai sensi dell'art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr.267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto, in quanto conforme alle disposizioni normative.

Il Responsabile del Settore 4  
F.to DR. VINCENZO DE FILIPPIS

**Parere di regolarità tecnico-contabile**

La sottoscritta DR. VINCENZO DE FILIPPIS , Segretario Comunale, Il Responsabile del Settore 4, visto l'art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr.267, esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-contabile del presente atto.

Il Responsabile del Settore 4  
F.to DR. VINCENZO DE FILIPPIS

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
( DR. MICHELE JACOBELLI)

Il Segretario Comunale  
( VINCENZO DE FILIPPIS)

F.fo ( MICHELE JACOBELLI)

F.fo VINCENZO DE FILIPPIS

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 26/11/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26/11/2012 al 11/12/2012

Il Segretario Comunale

Addì 26/11/2012

F.fo VINCENZO DE FILIPPIS

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale

- vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia nr.6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art.130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

**attesta**

che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000 il \_\_\_\_\_ 07/12/2012

Il Segretario Comunale

Addì 07/12/2012

F.fo ( VINCENZO DE FILIPPIS)

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Addì 26/11/2012

Il Segretario Comunale  
L'IMPRESA CIVILE S.P.A. 00101  
(PROT. NR. 1010 DEL 10.11.2011)  
(LAURA LOMBONI)  
*Lomboni*